

Su attestazione del Responsabile del Servizio
si certifica che il presente atto è stato affisso
all'Albo pretorio Informatico del Comune BIR
dal 11/3/14 al 26/3/14 con rep. n. 869
Barletta, li 11/3/14



L'Addetto Delegato
MENDOLICCHIO



COMUNE DI BARLETTA
Città della Disfida

Medaglia d'Oro al Valor Militare ed al Merito Civile

Prot. n. 14502 del 11/03/2014

Oggetto: Divieto temporaneo ed eccezionale, di somministrazione di alcolici e superalcolici, nonché divieto assoluto di vendita di bevande in bottiglie di vetro di qualunque genere e in lattine, anche da consegnarsi in loco o per asporto in occasione dello svolgimento delle partite di calcio relativa al campionato in corso (anno 2014) presso lo Stadio Comunale "COSIMO PUTTILLI".

IL SINDACO

VISTA la nota del Commissariato di Pubblica Sicurezza di questa Città Prot. Cat. A.4./1^a - 2014 del 21.02.2014, relativa ad episodi di aggressione di tifosi di squadre di calcio ospiti per il campionato di C1 Lega Pro, davanti ad alcuni bar nei pressi del campo sportivo, con la quale si propone all'Amministrazione Comunale, di voler prescrivere agli operatori commerciali di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, insistenti nelle zone limitrofe allo Stadio Comunale "PUTTILLI", la chiusura dei locali durante lo svolgimento delle partite calcistiche;

RITENUTO necessario attuare misure di prevenzione atte a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità durante lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche che si svolgeranno all'interno dello stadio comunale "PUTTILLI", temperando però le esigenze degli operatori commerciali da responsabilizzare per il rispetto dell'ordinanza, fermo restando che in caso di violazione si procederà alla sospensione dell'autorizzazione;

VALUTATO CHE la somministrazione e vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione degli incontri calcistici possono avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica e che l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine può determinare l'incontrollata diffusione e utilizzazione come oggetti contundenti e strumenti atti ad offendere;

VALUTATA la necessità, urgente ed inderogabile, di prevenire possibili e concrete occasioni di violenza od atti vandalici in occasione delle partite di calcio che si svolgeranno presso lo stadio "Puttilli" nella stagione calcistica in corso 2014, vietando agli operatori commerciali di esercizi, insistenti nelle zone limitrofe allo Stadio Comunale "PUTTILLI" la somministrazione e vendita al pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche nonché la vendita al pubblico di bevande, di qualunque genere, contenute in bottiglie di vetro, in lattina o altri contenitori non sicuri, per evitarne un uso improprio pericoloso per l'incolumità delle persone;

RITENUTO necessario adottare un provvedimento di prevenzione che consenta di evitare il ripetersi dei gravi episodi denunciati dal Commissariato di Pubblica Sicurezza con la concretizzazione di presupposti di pericolo reale all'ordine pubblico ed alla sicurezza pubblica in occasione delle partite di calcio, coerentemente alle disposizioni dettate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive;

CONSIDERATO CHE:

- il consumo delle bevande alcoliche anche prima dello svolgimento degli incontri di calcio può favorire condotte violente che possano alterare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica;

- il provvedimento di prevenzione debba interessare il divieto di somministrazione e vendita al pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche nonché di vendita di bevande, di qualsiasi genere, in lattine o in contenitori di vetro e altri materiali, prevedendo, in sostituzione, la somministrazione in contenitori di carta o plastica, per tutti i pubblici esercizi ubicati nelle zone immediatamente adiacenti lo Stadio Comunale;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno approvato in data 5/08/2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione della norma sovracitata che innova l'ordinamento vigente per consentire al Sindaco di intervenire a tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;

RITENUTO necessario, per i suesposti motivi, estendere il divieto di somministrazione di cui all'art. 5, comma 2, della legge n° 287/1991 alle bevande alcoliche, oltre che disporre il divieto di vendita ed asporto di bevande in bottiglie di vetro o in lattina, a tutti gli esercizi pubblici ubicati nelle immediate vicinanze dello stadio;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

VISTI gli art. 9 e 87 del T.U.L.P.S. e ss.mm.ii.,

ORDINA

1. in occasione di tutte le partite che si disputeranno presso lo stadio "PUTTILLI" per la stagione calcistica in corso 2014, il divieto assoluto di **SOMMINISTRAZIONE E VENDITA di bevande alcoliche e superalcoliche** a tutti gli operatori commerciali di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, insistenti nelle zone limitrofe allo Stadio Comunale "PUTTILLI";
2. il divieto assoluto di vendita di bevande in bottiglie di vetro, in materiale analogo, di qualunque genere e in lattine, anche da consegnarsi in loco o per asporto, nelle DUE ore antecedenti l'inizio della partita e nell'ora successiva la fine della partita.

DISPONE CHE

la Forza pubblica e la Polizia locale sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

Le violazioni alla presente ordinanza comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, secondo le procedure di applicazione previste dalla legge 24/11/1981, n. 689.

In caso di secondo accertamento di violazione dell'Ordinanza si procederà, oltre alla irrogazione della massima sanzione pecuniaria di cui sopra, anche alla sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 17 quater del comma 1 del R.D. 18/06/1931 N. 773.

Per le violazioni di cui alla presente Ordinanza, l'Autorità competente, ai sensi dell'art. 18 delle Legge 24 novembre 1981 n. 689 è il Sindaco.

AVVISA

A norma dell'art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR di Bari entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni

dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990 si rende noto che responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Settore Vigilanza - Polizia Municipale e Protezione Civile, dott. Savino Filannino.

DISPONE

- che la presente ordinanza, sia trasmessa, per l'esecuzione a:

- Commissariato di Pubblica Sicurezza;
- Comando Compagnia Carabinieri;
- Comando Gruppo Guardia di Finanza ;
- Comando Polizia Stradale - Sezione Distaccata Barletta
- Al Comando Polizia Provinciale della BAT;
- Al Comando Polizia Municipale;
- Alle Associazioni di categoria per la divulgazione.

- che la presente disposizione, preventivamente comunicata al Prefetto in data 06/03/2014 (giusto art. 54 comma 4 TUEL), sia resa pubblica mediante comunicazione alla stampa, affissione all'Albo pretorio On-Line del Comune e diffusione attraverso gli organi di informazione oltretutto sul sito dell'Ente medesimo e che sia esecutiva immediatamente;

- la revoca di ogni altra precedente disposizione in materia.

Dalla Residenza Municipale,

IL SINDACO
Pasquale Cascella

